



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Societa' Eutourist Serv System S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cotto, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, Via Botero, 17;

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, Via Corte d'Appello, 16;

nei confronti di

G.M.I. Servizi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Dell'Anna e Marco Briccarello, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 54 adottata il 7.3.2014 dal

Dirigente del Servizio Centrale Contratti ed Appalti - Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti - Area Appalti ed Economato - Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi del Comune di Torino di aggiudicazione del lotto n. 1 Mense Benefiche del servizio di ristorazione per il periodo 1.5.2014 - 31.12.2016 alla società G.M.I. Servizi, comunicato alla ricorrente con nota prot. 1239 dell'11.3.2014;

del provvedimento adottato dalla Commissione giudicatrice con cui è stata disposta l'ammissione alla gara della controinteressata;

del provvedimento adottato dalla Commissione giudicatrice il 26.2, con cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria alla controinteressata;

delle relazione della Direzione Economato prot. 451/A e della nota 452/A del 28.1;

del giudizio di congruità dell'offerta della aggiudicataria a seguito della verifica dell'offerta;

per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata;

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di G.M.I. Servizi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U. del 27 novembre 2013, il Comune di Torino ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del "servizio di ristorazione mense benefiche" (lotto n. 1), da aggiudicarsi con il "*criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 163/2006, stabilito calcolando le medie ponderate dei ribassi percentuali corrispondenti ai prezzi offerti*".

2. A tale procedura di selezione hanno partecipato G.M.I. Servizi s.r.l., Eutourist Servizi System s.p.a., Ladisa s.p.a ed Euroristorazione s.r.l..

3. Nella seduta del 15 gennaio 2014, la Commissione di gara ha ammesso con riserva alla selezione in questione la G.M.I., ritenendo necessario chiederle precisazioni in merito all'oggetto dei servizi dichiarati come analoghi a quelli dell'appalto e svolti nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. Segnatamente, con nota del 16 gennaio 2014 il Comune ha chiesto alla G.M.I. di "*fornire una descrizione esaustiva dell'oggetto dei servizi analoghi prestati ... con particolare riferimento ai servizi identificati con la descrizione catering*".

4. In ottemperanza alla suddetta richiesta, con lettera del 20 gennaio

2014 la G.M.I. ha fornito al Comune gli opportuni chiarimenti, sulla base dei quali l'Amministrazione ha ritenuto sussistente tale requisito tecnico richiesto dal capitolato.

5. Di conseguenza, nella seduta del 29 gennaio 2014 la Commissione di gara ha sciolto la riserva sull'ammissione della G.M.I. e ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, redigendo la relativa graduatoria. All'esito di tali operazioni G.M.I. è risultata prima classificata, mentre Eutourist è risultata seconda.

6. Dopo aver verificato la congruità delle offerte presentate, nella seduta del 26 febbraio 2014 l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione provvisoria del servizio in questione in favore di G.M.I..

7. Con determina dirigenziale del 7 marzo 2014, il Comune di Torino ha poi proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a G.M.I..

8. Avverso tale aggiudicazione (e gli atti ad essa prodromici) ha proposto ricorso la seconda classificata Eutourist, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

9. Si sono ritualmente costituite in giudizio, per resistere alle domande avversarie, l'amministrazione intimata e la parte controinteressata.

10. Queste le censure dedotte in ricorso.

I) Con il primo motivo di ricorso - Violazione dell'art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68. Violazione di legge in relazione all'art. 38, lett. 1, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - parte ricorrente denuncia la mancata presentazione della dichiarazione

del legale rappresentante di G.M.I. attestante l'osservanza delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili. A tale riguardo invoca il combinato disposto degli artt. 17 L. 68/1999 e 38, lett. 1, d.lgs. 163/2006 e il principio per cui, anche in caso di mancata previsione negli atti di gara ovvero di mancanza dei requisiti dimensionali nei casi previsti dall'art. 3 della citata legge, l'Amministrazione sarebbe vincolata *ipso iure* ad escludere dalla procedura la concorrente che non dichiara espressamente in sede di gara l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme a tutela del lavoro dei disabili.

II) Con il secondo motivo di ricorso - Violazione di legge in relazione all'art. 38 comma 1 e 2 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - parte ricorrente lamenta l'inidoneità della dichiarazione onnicomprensiva contenuta nella domanda di partecipazione di G.M.I., recante la dicitura "*di non trovarsi in alcune delle circostanze di cui all'art. 38 DLgs. 163/2006*", non potendo la stessa ovviare alle varie dichiarazioni sostitutive richieste dal comma 2 della norma citata.

III) Con il terzo motivo di ricorso - Violazione di legge in relazione all'art. 39 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Violazione in relazione agli artt. 1 e 3.1. lett. a del capitolato di gara. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti presupposti; eccesso di potere per difetto di istruttoria - la ricorrente deduce un'asserita non coincidenza della prestazione oggetto del servizio di appalto (preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti presso mense benefiche convenzionate con la Città di Torino) con l'attività dichiarata dalla

G.M.I. Servizi in sede di gara e confermata dalla certificazione camerale (assistenza tecnica per la ristorazione, pulizia civili ed industriali, noleggio veicoli).

IV) Il quarto motivo di ricorso - Violazione del capitolato di gara in relazione all'art. 3 comma 2 numero 16. Violazione di legge in relazione all'art. 43 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - attiene alla previsione del disciplinare di gara che impone la produzione della dichiarazione *“di possedere, ai sensi dell'art. 43 D. lgs. 163/06 s.m.i., Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 per i servizi oggetto del presente appalto (preparazione e confezionamento dei pasti, veicolazione). Sono ammesse più certificazioni a copertura di tutte le componenti dell'appalto. In caso di subappalto o di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'impresa subappaltatrice o mandante o consorziata deve essere in possesso di certificazione di qualità in relazione alle attività svolte”*.

La ricorrente si duole della presentazione da parte dell'aggiudicataria di una certificazione non conforme a quanto dichiarato in sede d'istanza di partecipazione alla gara.

V) Con il quinto motivo di ricorso - Violazione di legge in relazione all'articolo 42 lettera a) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Violazione dell'art. 3 lett. 2b del capitolato di gara. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - parte ricorrente si duole che la G.M.I. non abbia fornito dimostrazione di capacità tecnica nei modi richiesti dall'art. 42 d.lgs.

163/03. Ciò in quanto il servizio catering e mensa che la società aggiudicataria ha dichiarato di avere svolto negli ultimi tre anni per conto dei committenti indicati nella tabella allegata alla certificazione prodotta in sede di gara, non costituirebbe un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto *de quo*, in quanto involgente fasi e modalità di gestione del servizio diverse da quella di confezionamento, preparazione e veicolazione di pasti, richieste nella gara per cui è causa.

11. In data 3 giugno 2014 la ricorrente ha integrato il ricorso introduttivo con i seguenti due ulteriori motivi aggiunti:

VI) con il primo di essi - Violazione dei principi generali in materia di gara ed in particolare quello della par condicio tra i concorrenti e della concorrenza. Violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 del decreto legislativo 12.4.2006 n.163. Violazione dell' articolo dall'articolo 3.2 lett. A) n. 16 del Capitolato Speciale e dalla lett. P del disciplinare di gara. Violazione del disciplinare di gara in punto veridicità e tempestività delle dichiarazioni – ha rilevato che l'aggiudicataria ha dichiarato nella domanda di partecipazione del 14 gennaio 2014 il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati per i servizi oggetto dell'appalto, ricomprendendo in tale affermazione anche la certificazione per “*la veicolazione dei pasti*”; mentre, al contrario, tale certificazione è stata conseguita soltanto in data 26 marzo 2014 e quindi successivamente alla dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, il che avrebbe dovuto condurre alla

esclusione dalla gara e comunque non avrebbe dovuto consentire l'aggiudicazione del contratto alla società controinteressata per la violazione delle norme dedotte in rubrica.

VII) Con il secondo motivo aggiunto - Violazione di legge in relazione all'articolo 43 del codice dei contratti Violazione dall'articolo 3.2 lett. A) n. 16 del Capitolato Speciale e dalla lett. P del disciplinare di gara . Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza ed erroneità della motivazione - la ricorrente ha sostenuto che la certificazione ISO 22000 non è equivalente a quella Iso 9000, in quanto quest'ultima riguarda il complesso del processo produttivo del servizio, che comprende ma non esaurisce l'aspetto della sicurezza alimentare; mentre la prima (ISO 22000) riguarda il solo aspetto della sicurezza alimentare sotto il profilo della prevenzione. Pertanto, la certificazione ISO 22000 non equivale né assorbe la Iso 9000, espressamente richiesta dal capitolato.

12. Questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza n. 195 del 9 maggio 2014.

13. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello sulla misura cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito.

14. Il procedimento è quindi giunto a decisione all'udienza pubblica di discussione dell'8 gennaio 2015.

DIRITTO

1. In relazione ai primi due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria in quanto afferenti a problematiche comuni - va qui ribadito quanto già rilevato in sede cautelare in ordine alla

sufficienza della dichiarazione rilasciata dalla controinteressata, recante ampia esclusione di tutte le cause ostative previste dall'art. 38, ivi incluse quelle inerenti le norme sul lavoro dei disabili.

1.1 Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. l) del codice dei contratti pubblici, sono esclusi dalle pubbliche gare i soggetti *«che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2»*, che consente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Secondo consolidata giurisprudenza (*ex plurimis* Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010 n. 1135), tale disposizione *«deve essere applicata... in ogni caso ai concorrenti, indipendentemente da ogni pedissequa formula ripetitiva contenuta nella "lex specialis" del concorso»*, perché la previsione ha un chiaro contenuto di ordine pubblico e la sua applicazione non viene fatta dipendere dall'inserimento o meno dell'obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole di concorso, delle singole gare, con la conseguenza che il bando, che non contenga alcun riferimento agli obblighi derivanti dalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato.

1.2 Nel caso in esame, si tratta di appurare se la dichiarazione resa dalla controinteressata di *«non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163 del 2006»* possa ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dichiarativo di cui al cit. art. 38, oltre che di quello, più specifico, di cui al comma 1 lett. l) del medesimo articolo.

1.3 Sul punto il Collegio condivide l'orientamento interpretativo

secondo il quale, fermo restando il doveroso rispetto della normativa in favore dei disabili, non vi è ragione di escludere da una gara la ditta che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* di gara, abbia presentato una dichiarazione, generale ed onnicomprensiva, attestante l'inesistenza di tutte le cause di esclusione previste dall'art. 38, ed abbia così anche dichiarato di essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5497; Id., Sez. V, 24 novembre 2011, n. 6240; Id., Sez. III, 30 agosto 2012, n. 4656; Id., sez. III, 7 aprile 2014, n. 1636). Beninteso, la dichiarazione così resa rimane soggetta alle verifiche del caso, con la conseguenza che ove emerga la sussistenza, in concreto, di taluna delle cause di esclusione, segue l'effetto espulsivo (Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2011, n. 6240, cit.).

1.4 Il principio in parola è stato avallato di recente, in termini più generali, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha affermato che la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 d.lg. n. 163 del 2006 può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore né, nominativamente, i singoli legali rappresentanti ai quali si riferiscono i requisiti di moralità personali: una dichiarazione sostitutiva confezionata nei suddetti termini è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio (Cons. Stato, Ad. plen. 30 luglio 2014 n. 16).

1.5 In relazione, poi, alla necessità che la dichiarazione resa possa essere sottoposta alle verifiche del caso, appare dirimente il fatto che, conformemente a quanto richiesto alla lettera F) di pag. 10 del disciplinare di gara, la concorrente ha correttamente indicato la sede del servizio provinciale competente, per consentire alla stazione appaltante di verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

1.6 E' utile precisare, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, che una dichiarazione generale e omnicomprensiva conforme a quella resa dall'odierna controinteressata, era contemplata in via esemplificativa nello stesso capitolato di gara (all'art. 3, punto 3.2, lett. a); e che, d'altra parte, nel caso in esame non è in discussione l'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti per la partecipazione alla gara.

1.7 Per tutte le ragioni esposte, i primi due motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.

2. Anche la terza e quinta censura paiono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto entrambe ineriscono al tema dell'asserita divergenza delle attività sociali della ditta controinteressata rispetto al contenuto delle prestazioni richieste dal servizio in gara.

2.1 In particolare, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente pone a confronto, per rilevarne la disomogeneità, l'oggetto del servizio di appalto (preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti presso mense benefiche convenzionate con la Città di Torino) con l'attività dichiarata dalla G.M.I. Servizi in sede di gara e confermata

dalla certificazione camerale (assistenza tecnica per la ristorazione, pulizia civili ed industriali, noleggio veicoli), e argomenta che sarebbe stata violato il criterio - sotteso al disciplinare di gara - della necessaria coincidenza tra l'uno e l'altro elemento.

2.2 Con il quinto motivo la ricorrente osserva che il servizio catering e mensa che la società aggiudicataria ha dichiarato di avere svolto negli ultimi tre anni, non costituisce attività analoga a quella oggetto dell'appalto *de quo*, in quanto involgente fasi e modalità di gestione del servizio diverse da quelle di confezionamento, preparazione e veicolazione di pasti, richieste nella gara in oggetto.

2.3 Le censure all'esame non possono essere condivise.

Nella gara di cui trattasi il disciplinare richiedeva, quale requisito di idoneità professionale, *“di essere iscritti nel registro C.C.I.A.A., indicando la denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti”*. Non è rinvenibile nella legge di gara alcuna preclusione circa l'oggetto sociale dell'impresa, né alcuna prescrizione circa la necessaria coincidenza dello stesso con l'oggetto del servizio posto a gara.

2.4 Al contempo, al fine di testare l'adeguata capacità tecnica per l'esecuzione del servizio, il disciplinare di gara prevedeva la produzione dell' *“elenco a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei principali servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto realizzati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, numero di pasti erogati data e destinatario. Dall'elenco, pena*

l'esclusione dalla gara, deve risultare la produzione ed erogazione complessiva nel triennio di almeno n. 100.000 pasti (pranzi e/o cene) per il lotto 1 - e almeno n. 50.000 pasti (pranzi e/o cene) per il lotto 2'.

2.5 I dati fattuali sopra richiamati vanno coordinati con i seguenti principi di diritto.

In primis, occorre ricordare che l'identità dell'oggetto sociale del concorrente con il contenuto delle prestazioni del servizio da affidare in appalto, non costituisce regola indefettibile ma solo eccezionale, stante il suo apporto restrittivo rispetto al criterio della massima apertura concorrenziale nelle gare pubbliche.

Sotto diverso profilo va osservato che la verifica dei servizi analoghi in precedenza svolti si ritiene assolta una volta appurata una sufficiente similitudine tra quanto richiesto ed i servizi dichiarati dai concorrenti, mediante un confronto tra le rispettive prestazioni (Cons. Stato, sez. V 04 marzo 2011, n. 1401); e che l'applicazione del requisito della "analogia" di esperienze precedenti, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica di un concorrente, chiama inevitabilmente in causa dei margini di apprezzamento valutativo da parte dell'Amministrazione di tipo discrezionale, *"trattandosi di verificare l'esistenza di una sufficiente similitudine tra quanto richiesto ed i servizi dichiarati dai concorrenti, attraverso un confronto tra le rispettive prestazioni, ed occorrendo in questo ambito individuare un'interpretazione concreta che, senza confondere il concetto dell'analogia con quello dell'identità, sia però, in pari tempo, in grado di assicurare l'effettività della capacità tecnica dei partecipanti rispetto al contratto da affidare, sì da garantire, alla fine dei conti, il soddisfacimento dell'interesse*

pubblico" (Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1401; Id., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3800). Il concetto di "analogia", dunque, lungi dal fornire un metro rigido ed univoco, si presta per sua natura ad applicazioni tendenzialmente soggettive ed elastiche, che l'Amministrazione non può che operare anche in ragione dei propri obiettivi di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 171; Id., Sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437). Da ciò la lineare conseguenza che il sindacato giurisdizionale esercitabile sul tema non può essere pienamente sostitutivo, ma deve intendersi come essenzialmente "indiretto", potendo riguardare la sola immunità da manifesti vizi logici dell'apprezzamento espresso dall'Amministrazione.

2.6 Nello specifico, l'attività dichiarata e integrata nell'oggetto sociale della G.M.I. Servizi, nella parte riferita all' "*assistenza tecnica per la ristorazione*", pare obiettivamente affine a quella posta a base della procedura di gara. L'oggetto sociale della controinteressata appare poi arricchito da elementi di esperienza professionale, valorizzabili come servizi analoghi, che giustificano la piena legittimazione della controinteressata all'ammissione in gara.

2.7 In particolare, che la G.M.I. si sia occupata di preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti, risulta per un verso dal possesso della Certificazione ISO 22000:2005, attestante, appunto, la qualificazione per lo svolgimento delle attività di "preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto pasti veicolati"; e, per altro verso, dai servizi analoghi a quelli oggetto della gara in esame

svolti dalla GMI nei tre anni antecedenti alla procedura selettiva (basti pensare che nel periodo in questione la GMI ha preparato, somministrato e trasportato un totale di 171.339 pasti, a fronte dei 100.000 richiesti – cfr. doc. 6 fasc. GMI).

Non meno significativo è il fatto che, nella descrizione dei servizi analoghi, l'art. 3, punto 3.2, lett. b, del capitolato di gara abbia espressamente individuato nella “*produzione ed erogazione dei pasti*” (e non nella veicolazione) l'elemento saliente di comunanza o similitudine valido ai fini dell'integrazione del requisito di ammissione.

2.8 Vale considerare, ancora, che qualora la Stazione appaltante avesse voluto avere riguardo esclusivo, ai fini per cui è causa, ai servizi pregressi consistenti nella sola e specifica attività di confezionamento, preparazione e veicolazione di pasti, come viene sostenuto dalla ricorrente, la *lex specialis*, in tal caso, avrebbe dovuto esigere lo svolgimento di servizi “identici”, e non già semplicemente “analoghi” a quello oggetto di controversia.

2.9 L'interpretazione che ha condotto a tale scelta vieppiù si giustifica per il fatto che in presenza di possibili aspetti dubbi in ordine all'ampiezza dell'accesso alla gara, deve trovare applicazione il canone del *favor participationis*.

2.10 Alla luce degli elementi esposti, si deve pertanto ritenere che la valutazione amministrativa che ha condotto all'ammissione alla gara dell'attuale controinteressata non presenti profili di manifesta illogicità né di travisamento.

Per quanto esposto, il terzo e quinto motivo di ricorso non possono

trovare accoglimento.

3. Resta da esaminare la quarta censura, ulteriormente sviluppata in sede di motivi aggiunti.

3.1 Con il quarto motivo di ricorso la Eutourist ha asserito che la G.M.I. non avrebbe prodotto la certificazione di qualità richiesta espressamente dal capitolato di gara relativa al confezionamento e alla veicolazione dei pasti. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la G.M.I. avrebbe dichiarato di possedere la Certificazione UNI EN ISO 9000 ma avrebbe prodotto nella procedura di gara in questione soltanto la diversa Certificazione UNI EN ISO 9001, che sarebbe inidonea ad attestare la qualità dei servizi oggetto dell'appalto (riguardando essa soltanto la somministrazione di pasti, e non anche le altre due attività richieste dall'art. 1 del capitolato di gara, cioè il confezionamento e la veicolazione dei pasti).

3.2 In sede di motivi aggiunti la ricorrente ha ulteriormente dedotto che la certificazione ISO 9000 per “la veicolazione dei pasti” – di cui pure la ricorrente si è dichiarata titolare nella domanda di partecipazione del 14 gennaio 2014 - al contrario è stata conseguita soltanto in data 28 marzo 2014 e quindi successivamente alla dichiarazione resa nella domanda di partecipazione.

3.3 In ogni caso, il certificato ISO 22000, pure allegato dall'aggiudicataria e posseduto all'atto della domanda di partecipazione, non sarebbe equivalente alla certificazione Iso 9000, in quanto quest'ultima riguarda il complesso del processo produttivo del servizio, che comprende ma non esaurisce l'aspetto della sicurezza

alimentare; mentre la prima (ISO 22000) riguarda il solo aspetto della sicurezza alimentare sotto il profilo della prevenzione. Pertanto, la certificazione ISO 22000 non equivale né assorbe la Iso 9000, espressamente richiesta dal capitolato.

3.4 Per meglio chiarire i termini della questione occorre premettere che il capitolato di gara si limitava a richiedere ai concorrenti non la produzione delle certificazioni di qualità ma la semplice attestazione del loro possesso (cfr. art. 3, punto 3.2, lett. a), del capitolato).

In particolare, l'art. 3.2, punto 16, del capitolato speciale d'appalto stabiliva che nell'istanza il concorrente dovesse dichiarare "*di possedere. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 163/2006, Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CE/ EN ISO 9000 ... per i servizi oggetto del presente appalto (preparazione e confezionamento dei pasti, veicolazione)*", precisando però che "*sono ammesse più certificazioni a copertura di tutte le componenti dell'appalto*".

Nella propria istanza di partecipazione la GMI del 13 gennaio 2014:

- ha dichiarato di possedere le certificazioni richieste dal capitolato speciale, riproducendo testualmente (v. doc. 3, pag. 7, punto 16) la suddetta dicitura indicata nel medesimo capitolato, così evidenziando la propria volontà di avvalersi di più certificazioni "*a copertura di tutte le componenti dell'appalto*";

- ha allegato, per intanto, la certificazione UNI ISO 9001.

Il Comune di Torino, a seguito di verifica dei requisiti post aggiudicazione, con nota del 4 aprile 2014 ha rilevato l'insufficienza del possesso della certificazione UNI ISO 9001 originariamente

prodotta in gara e di quella ISO 9000 parimenti consegnata all'Amministrazione ma avente validità dal 28 marzo 2014.

Con lettera presentata al Comune in data 14 aprile 2014, la GMI ha fatto presente di essere fornita di tutti i requisiti tecnici dichiarati in quanto, oltre alla Certificazione UNI ISO 9001, essa possiede - sin dal 15 novembre 2011 - anche la Certificazione europea ISO 22000:2005, che attesta la sua qualificazione a svolgere tutti i servizi relativi alle attività oggetto dell'appalto in esame: *"preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto pasti veicolati"*.

In ragione di ciò, il Comune ha quindi riconosciuto la sussistenza in capo alla GMI del predetto requisito tecnico, rilevando che *"la documentazione annessa alla memoria difensiva da Voi presentata in data 14 aprile 2014 (prot. 3652/A) è stata ritenuta idonea a comprovare il possesso del requisito di cui all'art. 43 del d.lgs. 163/2006 richiesto dal capitolato speciale d'appalto all'art. 3"* (nota del 16 aprile 2014).

3.5 Alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, le censure in esame paiono superabili attraverso i seguenti rilievi:

- il capitolato ammetteva più certificazioni a copertura di tutte le componenti dell'appalto e richiedeva, nell'istanza di partecipazione alla gara, la mera attestazione di possesso delle stesse;
- la controinteressata ha evidenziato, nella propria domanda di partecipazione, di volersi avvalere di più certificazioni "a copertura di tutte le componenti dell'appalto", con ciò corrispondendo al dettato del bando;
- la Certificazione europea ISO 22000:2005, posseduta da G.M.I. sin

dal 15 novembre 2011, attesta effettivamente la sua qualificazione a svolgere tutti i servizi relativi alle attività oggetto dell'appalto in esame: "preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto pasti veicolati" e può quindi ritenersi idonea all'integrazione del requisito richiesto dall'art. 3.2, punto 16, del capitolato speciale d'appalto;

- quanto all'equipollenza della certificazione ISO 22000 alla certificazione ISO 9000, risulta determinante il pronunciamento dell'Ente Italiano di Accreditamento (Accredia), il quale, su preciso quesito del Comune di Torino, ha chiarito che sebbene l'ambito applicativo della due certificazioni non sia coincidente (in quanto la prima riguarda le organizzazioni della filiera alimentare, mentre la seconda è riferita, in maniera più ampia, a tutti gli ambiti merceologici), ciò nondimeno *“i requisiti cogenti richiesti dalla ISO 9001, per la parte relativa all'implementazione di un sistema di autocontrollo come prescritto dal Reg. CE 852/04 per le industrie alimentari, si possono ritenere soddisfatti se presente una certificazione ISO 22000”*.

Per tutte le ragioni sopra esposte, disattesi anche i motivi aggiunti, il ricorso va integralmente respinto.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite, attesa la natura controversa di talune delle questioni trattate e l'acquisizione di più definiti elementi di chiarimento solo in corso di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)